Allegato II – *Proposta della delibera*

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA  **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**  Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8  6310 Izola – Isola  Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110  E-mail: [posta.oizola@izola.si](mailto:posta.oizola@izola.si)  Web: <http://www.izola.si/> |

Prot. n.: 015-02-1/1999

Data:

In virtù dell'articolo 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 29 marzo 2018 alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si convalida il testo unico ufficiale dello Statuto del Comune di Isola (Statuto - TUU-1)

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | mag. Igor Kolenc  IL SINDACO |  | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

Allegato III: *Proposta dello Statuto del Comune di Isola, testo unico ufficiale (Statuto – TUU-1)*

In virtù dell'articolo 119/b del Regolamento del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 29 marzo 2018 alla sua .... seduta ordinaria, approva il testo unico ufficiale dello Statuto del Comune di Isola, il quale comprende i seguenti atti:

* Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/12),
* Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/14), e
* Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 3/18).

Prot. n.: 015-02-1/1999

Isola,

IL SINDACO mag. Igor KOLENC

Il Consiglio del Comune di Isola, premesso che:

* che al Referendum del 29 maggio 1994 le cittadine e i cittadini si sono pronunciati per la costituzione del proprio Comune di Isola;
* che il comune come ente locale ha una lunga tradizione e dispone dei potenziali culturali, naturali, materiali ed umani per lo sviluppo economico ed il progresso sociale;
* che la tutela e lo sviluppo dei beni naturali, storici e culturali del comune è uno dei principi per una maggiore qualità della vita di tutti i componenti l'ente locale;
* che Isola è un comune ubicato nella fascia costiera, incorporato nell'ambiente nazionale, culturale ed economico istriano, con la possibilità di collegarsi con il mondo e di collaborare e stabilite contatti con gli enti locali vicini;
* che il comune, in quanto unità fondamentale dell’autonomia locale, in conformità alle norme generalmente accolte garantisce ai cittadini condizioni di vita idonee, il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dell’uomo, l’edificazione delle regole di democrazia, della convivenza tra popoli e della cultura del dialogo, nonché l’affermazione della politica di pace, collaborazione e solidarietà e in virtù dell'articolo 138 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale RS, n. 33/91) e delle disposizioni della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale RS, nn. 72/93, 6/94 – Delibera CC, 45/94 – Delibera CC, 57/94, 14/95, 20/95 – Delibera CC, 63/95, 9/96 – Delibera CC, 44/96 – Delibera CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Delibera CC, e 74/98), nella seduta del 25.10.1999 il Consiglio del Comune di Isola ha approvato lo

**STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA**

**testo unico ufficiale**

**(Statuto – TUU-1)**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il Comune di Isola (nel testo seguente: comune) è l'ente fondamentale dell'autonomia locale ed è persona di diritto pubblico.
2. Il comune tutela gli interessi dei suoi cittadini. Nell'ambito della Costituzione e delle leggi regola autonomamente le proprie questioni, svolge le mansioni demandategli in base alle leggi e le mansioni che previo consenso del comune lo stato demanda, con apposita legge, alle competenze del comune.

Articolo 2

(1) La denominazione del comune è »OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA«.

(2) La sede del comune è a Isola, Riva del Sole n. 8.

(3) Gli organismi comunali usano la denominazione "Občina Izola – Comune di Isola" nelle intestazioni di tutti i documenti, scritti sia in lingua slovena o italiana.

Articolo 3

1. Il territorio del comune comprende la città di Isola e gli abitati Baredi, Cetore, Dobrava, Jagodje, Korte, Malija, Šared e Nožed, collegati tra loro da esigenze e interessi comuni, nonché l'acquatorio racchiuso tra i comuni di Capodistria e Pirano e il confine di stato con la Repubblica d'Italia.
2. I confini del comune sono stabiliti dalla legge e possono essere modificati solo in conformità alla legge.
3. Gli organismi comunali usano la denominazione "Občina Izola – Comune di Isola" nelle intestazioni di tutti i documenti, scritti sia in lingua slovena o italiana.

Articolo 4

1. In conformità alla Costituzione, alla legge e a questo Statuto il comune tutela e garantisce i diritti della Comunità nazionale autoctona italiana.
2. Nel territorio del comune alla Comunità nazionale italiana è garantita la parità del diritto di partecipazione alla vita pubblica e sociale.
3. Nel territorio nazionalmente misto (territorio bilingue), comprendente la città di Isola e gli abitati di Dobrava e Jagodje, nella vita pubblica e sociale le lingue slovena e italiana sono equiparate.
4. Nei rapporti con gli organi comunali e statali e con le altre organizzazioni pubbliche con sede nel territorio bilingue del comune, gli appartenenti alla nazionalità italiana residenti fuori dal territorio bilingue godono degli stessi diritti di quelli residenti nel territorio bilingue.

Articolo 5

1. Il comune ha la facoltà di decidere autonomamente sul collegamento in enti di autonomia locale maggiori.
2. La relativa decisione viene adottata dal consiglio comunale, a maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri, secondo il procedimento stabilito dalla legge.

(3) Prima di adottare una decisione il consiglio comunale può indire il referendum riguardo al collegamento del comune in un ente di autonomia locale maggiore.

Articolo 6

Sono cittadini di Isola tutte le persone residenti nel territorio del comune.

Articolo 7

Per meriti particolari il comune può conferire il titolo di cittadino onorario. Le condizioni per il conferimento del titolo di cittadino onorario nonché il procedimento e le modalità di conferimento dello stesso vengono disciplinati con apposito decreto.

Articolo 8

I cittadini decidono in merito a questioni riguardanti l'ente locale per il tramite del consiglio comunale e direttamente, in seno ai comizi dei cittadini, ai referendum e mediante l'iniziativa popolare.

Articolo 9

La festa comunale ricorre l'11 luglio e viene celebrata il secondo sabato del mese di luglio.

Articolo 10

(1) Il comune ha il proprio stemma, la cui rappresentazione grafica a colori è parte integrante di questo Statuto.

(2) Lo stemma è a forma di scudo e rappresenta una colomba volante con un ramo d'olivo nel becco, con uno sfondo di cielo azzurro e un semicerchio di color giallo che simboleggia un'isola.

Articolo 11

(1) Il comune ha il timbro di forma circolare e il timbro di forma ovale, con lo stemma al centro e la dicitura “Občina Izola – Comune di Isola” lungo il margine esterno. Il timbro di forma ovale reca, sopra lo stemma, la scritta “Župan – Il Sindaco”.

(2) Il sindaco stabilisce le dimensioni, l'uso e la custodia dei timbri.

Articolo 12

Il comune ha la propria bandiera, di colore azzurro, con lo stemma comunale al centro. La rappresentazione grafica a colori della bandiera è contenuta nell'allegato il quale è parte integrante di questo Statuto.

II COMUNITÀ LOCALI

Articolo 13

(1) Il comune si suddivide in unità territoriali minori - comunità locali, comprendenti rispettivamente le seguenti circoscrizioni territoriali di cui al Registro delle circoscrizioni territoriali della Repubblica di Slovenia:

-Comunità locale Città Vecchia. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0001, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35 e 36 (abitato Isola/codice 004);

- Comunità locale Haliaetum. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0002, 3, 4, 15, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37 (abitato Isola/codice 004) e 0057 (abitato Jagodje/codice 005);

- Comunità locale Livade. Sede della Comunità locale: Isola.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41 e 42 (abitato Isola/codice 004);

- Comunità locale Jagodje – Dobrava. Sede della Comunità locale: Jagodje.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0053, 54, 55, 56, 58, 59 (abitato Jagodje/codice 005) e 0060 (abitato Dobrava/codice 003);

- Comunità locale Korte. Sede della Comunità locale: Korte.

È composta dalle seguenti circoscrizioni territoriali: 0043 (abitato Baredi/ codice 001), 0052 (abitato Cetore/ codice 002), 0049, 50, 51 (abitato Korte/codice 006), 0047, 48 (abitato Malija/codice 007), 0044, 45, 46 (abitato Šared/codice 008) e 0062 (abitato Nožed).

(2) L'indirizzo professionale delle comunità locali è stabilito dal decreto.

(3) I confini sono rappresentati nell’allegato grafico in scala 1:25000, il quale è parte integrante di questo Statuto.

(4) Nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e tramite la modificazione dello Statuto il consiglio comunale può istituire o abolire una comunità locale, oppure modificare la circoscrizione o il nome di una comunità locale.

Articolo 13/a

Con il presente statuto si stabilisce lo status giuridico delle comunità locali, l'organizzazione, la competenza e l'attività dei loro organi, la collaborazione delle CL con i cittadini e con gli organi comunali, il finanziamento e il patrimonio reale della singola comunità locale e le mansioni del Comune, esercitate dalle comunità locali nel proprio territorio a beneficio dei cittadini.

Articolo 14

(1) L’iniziativa debitamente motivata per l’istituzione di una comunità locale o per la modificazione della sua circoscrizione può essere presentata da:

1. il comizio dei cittadini residenti nella comunità locale, al territorio della quale le proposte modifiche si riferiscono;
2. almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto residenti nella singola comunità locale, per il cui territorio le modifiche vengono proposte. Il numero degli aventi diritto al voto viene accertato in base al più recente elenco ufficiale degli aventi diritto al voto della comunità locale in oggetto. Gli aventi diritto al voto presentano l’iniziativa sull’elenco contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e firma a mano propria dell’avente diritto al voto. Gli aventi diritto al voto designano il proprio rappresentante.

(2) L’iniziativa concernente l’istituzione di una comunità locale deve indicare il nome esatto e la circoscrizione della detta comunità locale. L’iniziativa deve essere motivata dalle caratteristiche geografiche, storiche, economiche, amministrative, culturali e altre dell’area per la quale si istituisce la comunità locale.

(3) L'iniziativa viene inoltrata al sindaco.

Articolo 15

Il comizio dei cittadini residenti nella comunità locale per la quale vengono proposte le modifiche, di cui al primo alinea del primo comma dell’articolo 14, viene convocato dal consiglio della comunità locale in oggetto.

Articolo 16

(1) Il consiglio comunale ha il dovere di esaminare l’iniziativa di cui all’articolo 14 entro i 60 giorni successivi al suo inoltro. L’esame dell’iniziativa va eseguito nel rispetto delle caratteristiche geografiche, storiche, economiche, amministrative, culturali e altre, dell’area per la quale si propone l’istituzione di una comunità locale.

(2) Qualora l’iniziativa risulti incompleta, il consiglio comunale chiama l’autore a completarla.

(3) Prima di istituire una comunità locale o modificarne la circoscrizione il consiglio comunale ha il dovere di accertare, con l’apposito referendum, l’interesse degli abitanti delle singole circoscrizioni comunali alle quali l’iniziativa di istituzione della comunità locale si riferisce. L’accertamento dell’interesse degli abitanti concerne sia il nome che il territorio della comunità locale.

Articolo 17

(1) La comunità locale è persona giuridica di diritto pubblico; la comunità locale gestisce e dispone autonomamente del patrimonio demandatole dal comune.

(2) Nel negozio giuridico la comunità locale agisce in nome e per conto proprio in merito a questioni di propria competenza; in merito alle questioni demandatele dal comune la comunità locale agisce in nome e per conto del comune.

Articolo 18

(1) Organo della comunità locale è il consiglio della comunità locale, eletto, ai sensi delle disposizioni della legge, dagli aventi diritto al voto residenti nella medesima comunità locale.

(2) I Consigli delle Comunità locali Città Vecchia, Haliaetum, Livade e Jagodje-Dobrava contano sette membri ciascuno.

(3) Nei Consigli delle Comunità locali Città Vecchia, Haliaetum, Livade e Jagodje-Dobrava un membro è rappresentante della Comunità nazionale italiana. Per la loro elezione vengono applicate in senso le norme di legge disciplinanti la rappresentanza degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana al consiglio comunale.

(4) Il Consiglio della Comunità locale Korte conta nove membri.

(5) La carica al consiglio della comunità locale è una carica non professionale.

Articolo 19

(1) Il consiglio della comunità locale è l’organo decisionale supremo in merito a tutte le questioni nell’ambito dei diritti e degli obblighi della comunità locale. Il consiglio della comunità locale può proporre al consiglio comunale decisioni che concernano la comunità locale medesima.

(2) In giudizio e verso terzi la comunità locale è rappresentata dal presidente del consiglio della comunità locale.

(3) Nell'atto disciplinante l'attuazione del bilancio viene definito il valore dei negozi giuridici conclusi dal consiglio della comunità locale, i quali sono soggetti al consenso del consiglio comunale.

(4) Previa deliberazione delle questioni che riguardino gli interessi degli abitanti di una singola comunità locale, il consiglio comunale ha il dovere di acquisire il parere del consiglio della comunità locale in oggetto. Il consiglio della comunità locale deve fornire il proprio parere entro il settimo giorno precedente la data fissata per la seduta del consiglio comunale.

Articolo 20

(depennato)

Articolo 21

Le comunità locali collaborano all'attuazione delle questioni pubbliche nel comune, e cioè:

* avanzano proposte e collaborano alla stesura di programmi di sviluppo del comune nel settore dell'infrastruttura pubblica sul proprio territorio, collaborano nell'attuazione di investimenti nelle infrastrutture comunali e nel controllo sulle opere svolte,
* collaborano nella stesura di programmi di approvvigionamento con acqua potabile e di tutela delle fonti di acqua potabile,
* collaborano nell'acquisizione dei consensi dei proprietari dei terreni per le opere del settore dei servizi pubblici,
* avanzano proposte per il risanamento delle discariche abusive di rifiuti urbani e collaborano nel loro risanamento,
* avanzano proposte per la sistemazione e l'abbellimento nel luogo nel senso di assetto e manutenzione delle superfici pubbliche, dei passeggi e simile e vi collaborano,
* avanzano mozioni per la sistemazione aggiuntiva del traffico (segnaletica stradale, sistemazione degli accessi veicolari e pedonali, limitazioni della velocità e simile),
* redigono mozioni per la modifica degli atti di pianificazione territoriale e degli atti urbanistici esecutivi e li inoltrano all'organo competente in materia del Comune,
* esprimono pareri in merito alle modifiche della destinazione d'uso dei terreni agricoli in altre destinazioni d'uso, in merito alle opere di edificazione previste di stabili di produzione ed altri nella comunità, in merito agli interventi ai terreni agricoli (miglioramento dei terreni agricoli, ricomposizione fondiaria) e in merito agli interventi che comporterebbero una modifica nel regime delle fonti idriche,
* informano l'organo competente del Comune in merito alle problematiche e alle necessità dei cittadini nel settore dell'assetto del territorio e della tutela dell'ambiente,
* collaborano all'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo,
* monitorano i pericoli nel proprio territorio, ne informano il comando della protezione civile e se necessario anche la popolazione e collaborano nelle altre mansioni che rientrano nel settore della protezione e del salvataggio,
* esprimono il proprio parere alla deliberazione in merito alla gestione del patrimonio, conferito in uso alle comunità per lo svolgimento delle proprie mansioni,

svolgono altre mansioni a proprio giudizio che però non devono intervenire in altre competenze del Comune.

Articolo 21/a

(1) Le comunità locali possono svolgere le mansioni di competenza del Comune, che si riferiscono ai cittadini della comunità locale, e cioè:

* curano la sistemazione dei cimiteri e organizzano il servizio funerario come da tradizione, se non stabilito in altro modo dal decreto,
* curano la manutenzione delle strade pubbliche nel proprio territorio, se non stabilito in altro modo dal decreto,
* provvedono alla manutenzione delle infrastrutture turistiche (sentieri, monumenti, orticoltura,..),
* gestiscono il proprio patrimonio o il patrimonio, conferito loro in uso,
* redigono il piano di protezione e salvataggio in virtù delle disposizioni e delle necessità del Comune,
* redigono e attuano i progetti nell'ambito dello sviluppo integrato delle aree rurali e del rinnovo dei villaggi nel proprio territorio,
* incentivano le attività culturali, sportive ed altre attività della società nel proprio territorio e organizzano manifestazioni culturali, sportive e di altro tipo ovv. offrono assistenza a dette manifestazioni, se organizzate dal Comune,
* collaborano obbligatoriamente alla preparazione di progetti.

(2) Le mansioni di cui al primo comma del presente articolo si definiscono in dettaglio nel decreto.

Articolo 22

(1) Il finanziamento delle comunità locali è regolato dalla legge.

(2) Viene finanziato dal bilancio comunale il funzionamento della comunità locale nonché le mansioni che il comune demanda alla comunità locale con il consenso della medesima.

(3) I lavori di contabilità per le comunità locali vengono svolti dall'amministrazione comunale.

(4) Sono incaricati del controllo della gestione finanziaria della comunità locale il consiglio comunale ed il comitato comunale di controllo.

Articolo 23

(1) Le comunità locali possono formare, come proprio organo consultivo, il Consiglio delle comunità locali, il quale rappresenta gli interessi di tutte le comunità locali nel comune.

(2) Sono membri del consiglio delle comunità locali i presidenti dei singoli consigli delle comunità locali.

III COMPITI DEL COMUNE

Articolo 24

Il comune assolve autonomamente le funzioni di interesse pubblico a livello locale (funzioni proprie del comune), come stabilito dal presente statuto e dalle leggi. In particolare, il comune:

1. Regola, a norma di legge, le questioni di interesse pubblico a livello locale, e precisamente:

– approva lo statuto comunale ed altri atti generali,

– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo comunale,

– pianifica lo sviluppo territoriale e approva gli atti urbanistici,

– istituisce le imposte e le tasse che rientrano tra le sue attribuzioni.

2. Amministra il patrimonio comunale, e in particolare:

– disciplina le modalità e le condizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio comunale,

– acquisisce e gestisce tutti i tipi di patrimonio,

– stipula contratti di acquisizione e alienazione del patrimonio immobile e mobile,

– prepara il bilancio patrimoniale del comune, il quale prospetta il valore del patrimonio comunale.

3. Crea le condizioni indispensabili allo sviluppo economico del comune ed esplica, in ottemperanza della rispettiva legge, i compiti attinenti al settore della ristorazione, turismo ed agricoltura nel seguente modo:

– controlla e analizza i risultati dello sviluppo economico nel comune,

– approva gli atti territoriali volti a favorire e incentivare lo sviluppo economico del comune,

– attua una politica fiscale che favorisca l'incentivazione dello sviluppo economico,

– collabora con i soggetti economici e nell'ambito degli interessi e dei compiti del comune aiuta gli stessi a risolvere i problemi economici,

– attingendo ai fondi pubblici e in ottemperanza della rispettiva normativa promuove lo sviluppo dei settori economici ovv. soggetti economici,

– gestisce una politica economica che garantisca il mantenimento e lo sviluppo della comunità nazionale italiana,

– garantisce lo sviluppo economico del comune rafforzando la cooperazione transfrontaliera regionale.

4. Crea le condizioni volte a promuovere l'edilizia abitativa e cura il potenziamento del fondo alloggi popolari:

– negli atti territoriali prevede la realizzazione degli edifici residenziali,

– approva il programma comunale di edilizia residenziale a lungo e a breve termine,

– valuta e analizza la situazione nel settore residenziale del comune,

– segue il rapporto tra domanda e offerta di alloggi nel comune ed entra a far parte del mercato immobiliare residenziale,

– provvede alla realizzazione degli alloggi per le fasce di popolazione meno abbienti, e alla ristrutturazione degli edifici idonei per un recupero a fini residenziali,

– in ottemperanza della rispettiva normativa concede ai cittadini l'accensione di mutui per l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione degli alloggi,

– collabora con società ed enti economici e con altre istituzioni per rispondere al fabbisogno abitativo dei cittadini.

5. Provvede ai servizi pubblici locali:

– istituisce i servizi pubblici locali,

– approva gli atti generali che regolano le modalità di istituzione e l'attività dei servizi pubblici locali,

– garantisce i finanziamenti necessari per l'esercizio dell'attività dei servizi pubblici locali,

– sovrintende all'attività dei servizi pubblici locali,

– provvede alla realizzazione e alla manutenzione delle opere e impianti idrici, energetici e di altre infrastrutture comunali,

– assicura il servizio pubblico di gestione dei terreni fabbricabili.

6. Garantisce e promuove l'attività di educazione ed istruzione e l'attività sanitaria:

– provvede all'istituzione di enti di educazione ed istruzione e sanitari e alla creazione di condizioni necessarie per un corretto funzionamento degli stessi,

– in virtu' delle leggi in materia, garantisce i fondi necessari per assicurare l'esercizio ordinato delle suddette attività e nei limiti delle disponibilità finanziarie permette l'attuazione di programmi che superino quelli standard,

– collabora con gli enti di educazione ed istruzione e sanitari,

– attua provvedimenti di vario tipo volti a incentivare l'attività di educazione ed istruzione e garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini,

– crea le condizioni volte a promuovere l’istruzione degli adulti, necessaria per agevolare lo sviluppo del comune e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

7. Promuove i servizi di previdenza sociale, di assistenza prescolastica, della tutela essenziale dell'infanzia e della famiglia, di tutela delle fasce di popolazione meno abbienti, degli invalidi e degli anziani:

– segue la situazione in questo settore,

– agli organi e alle istituzioni pertinenti propone provvedimenti in materia,

– collabora con il centro di assistenza sociale, con gli enti pubblici e altri organi e istituzioni pertinenti.

8. Promuove attività di ricerca, culturale e sociale nonché lo sviluppo dello sport e della ricreazione nel seguente modo:

– promuove la partecipazione ai programmi culturali e si prende cura del patrimonio culturale presente sul territorio comunale,

– provvede all’attività bibliotecaria d’istruzione generale,

– assegna dotazioni per incentivare le dette attività,

– collabora con le associazioni coinvolgendole nelle attività programmate dal comune.

9. Provvede alla tutela contro l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle fonti idriche, alla prevenzione in materia dell’inquinamento sonoro, alla raccolta e al deposito dei rifiuti ed espleta altre funzioni intese a tutelare l'ambiente:

– esplica i compiti previsti dalla legge, dalle ordinanze e dalle altre disposizioni legislative in materia di tutela dell'ambiente,

– segue la situazione in questo settore e, nell'ambito delle proprie competenze, adotta provvedimenti volti a tutelare l'ambiente,

– approva gli atti generali volti a promuovere e garantire la tutela dell'ambiente,

– collabora con gli organi ispettivi competenti e comunica agli stessi le irregolarità riscontrate,

– addotta altri provvedimenti volti a favorire la tutela dell'ambiente nel comune.

10. Provvede alla gestisce, realizzazione e manutenzione di:

– strade pubbliche locali e altre,

– superfici destinate alla circolazione di pedoni e ciclisti,

– campi sportivi e ricreativi, parchi gioco per bambini,

– aree di parcheggio pubbliche, parchi, piazze e altre superfici pubbliche e

– provvede alla regolazione del traffico nel comune.

11. Provvede, attenendosi ai criteri e agli standard, alla protezione antincendio, alla protezione della popolazione da calamità naturali e da altre sciagure:

– organizza il servizio di primo soccorso in caso di incendi,

– provvede alla segnalazione del pericolo, all'allarme e al soccorso in caso di calamità naturali e altre sciagure,

– assicura i fondi necessari per l'assetto organizzativo, l'equipaggiamento e il coordinamento della protezione in caso di incendi e di altre calamità naturali,

– assicura i fondi per le opere di ripristino, in conseguenza di calamità naturali o altre sciagure,

– collabora con il comando comunale dei vigili del fuoco e con il comando comunale della protezione civile e ne segue e controlla l'operato,

– svolge altri compiti, al fine di aumentare la sicurezza antincendio e la protezione da calamità naturali e da altre sciagure.

12. Assicura l'ordine pubblico nel comune nel seguente modo:

– approva appositi atti generali,

– definisce le infrazioni e le ammende da comminarsi in caso di violazioni dei regolamenti comunali,

– provvede alla regolazione del traffico locale e disciplina il traffico nel territorio comunale,

– esplica le funzioni di vigilanza comunale,

– esercita il controllo delle pubbliche manifestazioni,

– esercita il controllo sull’attuazione dei regolamenti e di altri atti comunali, disciplinanti le questioni di sua competenza, salvo diversa disposizione della legge,

– svolge altri compiti rientranti in tale sfera di competenza.

13. Può assegnare sussidi e premi simbolici in occasioni speciali o in occasione degli anniversari dei cittadini.

14. Definisce l'assetto organizzativo dell'amministrazione comunale.

15. Regola altre questioni locali di pubblico interesse.

Articolo 25

Alle condizioni stabilite dalla legge il comune prescrive le seguenti imposte e altri tributi comunali:

* imposta sul patrimonio,
* imposta sull'eredità e le donazioni,
* imposta sulle vincite ai giochi d'azzardo,
* imposta sul commercio di immobili,
* tassa di soggiorno,
* imposte locali, contributi e tasse comunali,
* canoni di locazione e di affitto per terreni, acquatori marini, alloggi, locali d'esercizio ed altri edifici comunali,
* tributi da concessioni,
* stabilisce le condizioni di locazione e affitto di edifici e di altri beni.

IV ORGANI DEL COMUNE

Articolo 26

(1) Sono organi del comune il consiglio comunale, il comitato di controllo e il sindaco.

(2) Le cariche di consiglieri comunali e di sindaco sono disciplinate dalla legge e durano quattro anni. La carica dei consiglieri comunali inizia con lo scadere del mandato dei membri del consiglio comunale uscente e dura fino alla prima seduta del consiglio comunale neoeletto. La prima seduta del neoeletto consiglio comunale è la seduta in seno alla quale avviene la costituzione del consiglio comunale ovvero convalidati i mandati di oltre la metà dei consiglieri comunali. La carica del neoeletto sindaco decorre dal momento di convalida della sua elezione da parte della commissione elettorale comunale. Il mandato del sindaco viene constatato dal Consiglio comunale in seno alla seduta consiliare costitutiva.

(3) La cessazione del mandato dei consiglieri comunali e del sindaco comporta la cessazione del mandato di tutti i loro organi di lavoro. Il giorno di cessazione del mandato dei consiglieri comunali cessa il mandato del comitato di controllo.

(4) Le modalità di costituzione del consiglio comunale vengono stabilite nel regolamento di procedura del consiglio comunale.

Articolo 27

(1) Il lavoro degli organi comunali è pubblico, a meno che la legge o un decreto ad essa conforme non diano disposizioni diverse.

(2) Nell’espletare il proprio lavoro gli organi del comune sono tenuti a tutelare i dati personali nonché i segreti di stato, ufficiali e professionali, definiti tali dalla legge, da altre prescrizioni, oppure dagli atti del consiglio comunale o delle organizzazioni degli utenti dei fondi di bilancio; gli organi comunali sono inoltre tenuti a rispettare la dignità, il buon nome e l’integrità dell’individuo.

Articolo 28

(1) I consiglieri comunali, il sindaco e i vice sindaci sono funzionari comunali.

(2) Il mandato dei consiglieri comunali, del sindaco, dei vice sindaci e dei membri del comitato di controllo cessa secondo le modalità stabilite dalla legge.

1 CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 29

(1) Il consiglio comunale viene eletto in conformità alla legge ed in base al diritto elettorale generale ed eguale, a suffragio diretto e segreto.

(2) In base alla legge e al diritto elettorale particolare gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana eleggono i propri rappresentanti al consiglio comunale.

(3) Per l'attuazione delle elezioni del consiglio comunale il comune può essere suddiviso in unità elettorali, le quali vengono determinate da decreto consiliare per ogni singole elezioni.

(4) Il decreto viene approvato a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri comunali.

Articolo 30

(1) Il consiglio comunale conta 23 consiglieri, di cui 2 sono rappresentanti della Comunità nazionale italiana.

(2) Il consiglio comunale è l'organo deliberativo supremo del comune.

(3) Nell’ambito delle proprie competenze il consiglio comunale:

* approva lo statuto e gli altri atti generali del comune,
* approva i piani d’assetto territoriale ed altri piani di sviluppo del comune,

– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo,

– approva gli atti per l’attuazione dei compiti di cui agli articoli 24 e 25 del presente statuto,

– da consenso ai piani di gestione e approva le relazioni sulla gestione, i rendiconti ed i bilanci consuntivi di aziende pubbliche e prende atto dei piani di gestione, delle relazioni sulla gestione, dei rendiconti e dei bilanci consuntivi di enti pubblici e di fondi di cui il comune e’ fondatore o cofondatore,

– costituisce gli organi dell'amministrazione comunale e ne definisce l'assetto organizzativo e le attribuzioni,

– in collaborazione con i consigli comunali degli altri comuni istituisce gli organi congiunti dell'amministrazione comunale nonché gli organi congiunti incaricati di attuare i diritti del fondatore presso le aziende e gli enti pubblici,

– controlla l'operato del sindaco, del vice sindaco e dell'amministrazione comunale, relativo all'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio comunale,

– convalida i mandati dei consiglieri comunali e constata la cessazione anticipata del mandato dei funzionari comunali,

– nomina i membri del comitato di controllo,

– nomina la commissione elettorale comunale e la commissione elettorale comunale particolare,

– nomina e revoca i componenti dei comitati e delle commissioni consiliari,

– nel caso di cessazione anticipata del mandato o esonero del sindaco e la mancata designazione del vicesindaco investito temporaneamente della funzione del sindaco, o in caso di esonero del vicesindaco, nomina tra i membri del consigli comunale il consigliere più anziano che svolgerà tale funzione fino all’elezione del nuovo sindaco,

– delibera in merito all'acquisizione e all'alienazione dei beni comunali, sempre che lo statuto comunale non preveda che è il sindaco a dover deliberare in merito,

– delibera in merito all'acquisizione e all'alienazione dei beni comunali, salvo che la legge disponga diversamente, decide della contrattazione di mutui comunali e della concessione di fideiussioni, indice i referendum,

– stabilisce, con atto proprio e in conformità con la legge, gli importi dei salari o di una parte dei salari dei funzionari comunali ed i criteri per l'attribuzione dei premi e dei compensi a favore dei membri degli organi di lavoro nominati dal consiglio comunale,

– determina i tipi dei servizi pubblici locali e le modalità del loro espletamento,

– costituisce, ai sensi della legge, enti e imprese pubbliche e altre persone giuridiche di diritto pubblico,

– nomina i rappresentanti nei consigli ovv. organi d’amministrazione degli enti e imprese pubbliche, di cui il comune è fondatore o cofondatore,

– nomina ed esonera i membri della commissione, ai sensi della legge sull'incompatibilità delle cariche pubbliche con l'esercizio di attività lucrative, i membri del consiglio di prevenzione e dell’educazione al traffico stradale, i membri del consiglio del comune per la tutela degli utenti dei beni pubblici ed i membri degli altri organi del comune istituiti ai sensi della legge,

– definisce l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni di tutela e protezione da calamità naturali e altre sciagure, parte integrante del quale è anche il programma di protezione antincendio,

– approva il programma ed il piano annuale di protezione da calamità naturali e altre sciagure, parte integrante del quale è anche il piano annuale di protezione antincendio,

– definisce l'organizzazione del consiglio comunale oltre alle modalità di operare in tempo di guerra,

– fornisce il parere in merito alla nomina del capo dell'unità amministrativa e nomina i rappresentanti del comune al collegio del capo dell'unità amministrativa,

– fornisce i pareri e i consensi in conformità alla legge,

– conferisce i riconoscimenti ed i premi del Comune di Isola,

-- nomina i direttori delle aziende e dei fondi pubblici, di cui il comune è l'unico fondatore; nel caso di aziende e fondi di cui il comune è cofondatore, tale nomina procede ai sensi degli atti di fondazione,

– decide di altre questioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

(4) Con apposito decreto, approvato in base all’articolo 51 della Legge sulle autonomie locali, il consiglio comunale autorizza il sindaco a deliberare in merito all’acquisizione e all’alienazione di beni mobili, e in merito all’acquisizione di beni immobili.

Articolo 31

(1) Il sindaco rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e presiede le sedute consiliari, ed è incaricato di informare il pubblico del lavoro del consiglio comunale.

(2) Al consiglio comunale il sindaco non ha il diritto di voto.

(3) Il sindaco ha la facoltà di demandare la presidenza della seduta consiliare al vice sindaco o ad un consigliere comunale.

Articolo 32

(depennato)

Articolo 33

La carica di consigliere comunale è una carica non professionale.

Articolo 34

Ciascun consigliere comunale può proporre in approvazione del consiglio comunale decreti e altri atti di competenza consiliare, ad eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del bilancio preventivo, degli atti di concessione, degli atti rientranti nel campo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.

Articolo 35

Il consiglio comunale disciplina il proprio lavoro nel regolamento di procedura, il quale viene approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Articolo 36

(1) Il Consiglio comunale può istituire uno/a o più comitati e commissioni quali organi di lavoro permanenti o temporanei.

(2) Il Consiglio comunale istituisce comitati e commissioni quali organi di lavoro permanente per l'esame e la stesura di osservazioni alle proposte di decreti e altri atti, alle proposte di modifica e integrazione di decreti e altri atti, approvati dal Consiglio comunale, per la stesura di pareri e prese di posizione alle singole questioni e per la stesura di proposte alle deliberazioni, approvate dal Consiglio comunale.

(3) Sono comitati permanenti del Consiglio comunale:

* comitato per l'economia e le finanze**,**
* comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica e il traffico,
* comitato per le attività sociali,
* comitato per l'ambiente e il territorio.

(4) Sono commissioni permanenti del Consiglio comunale:

* commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine,
* commissione giuridico-statutaria,
* commissione per l'agricoltura e la pesca,
* commissione per le questioni della nazionalità italiana,
* commissione per lo sviluppo delle aree rurali,
* commissione per la cooperazione regionale e internazionale.

(5) L'organo professionale consultivo del Consiglio comunale è:

* il consiglio per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale.

(6) Ogni comitato ha il presidente, il sostituto del presidente e 7 membri. Ogni commissione, ad eccezione della commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine e della commissione per le questioni della nazionalità italiana, ha il presidente, il sostituto del presidente e 5 membri.

(7) La commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine ha il presidente, il sostituto del presidente e 7 membri.

(8) La commissione per le questioni della nazionalità italiana ha il presidente, il sostituto del presidente e quattro membri. Il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana propone il presidente della commissione e due membri.

(9) Il Consiglio per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale ha il presidente, il sostituto del presidente e i membri, il cui numero e composizione, nonché i proponenti sono stabiliti dal Consiglio comunale.

(10) Per l'esame delle singole questioni o per l'esecuzione delle singole mansioni il Consiglio comunale può istituire con apposita delibera anche altri organi di lavoro.

Articolo 36/a

(1) Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro permanenti su proposta della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine. La Commissione deve prendere in considerazione le proposte dei club di consiglieri e la rappresentanza proporzionale dei partiti ovv. delle liste nel Consiglio comunale.

(2) Il Consiglio comunale nomina i membri degli organi di lavoro tra i suoi membri e i cittadini. Nella composizione degli organi di lavoro il Consiglio comunale deve considerare la proporzione stabilita dalla legge.

(3) Ogni membro del Consiglio comunale può proporre il candidato a membro del singolo comitato ovv. della singola commissione del Consiglio comunale.

(4) Il Consiglio comunale considera la proposta della Comunità autogestita della nazionalità italiana in merito alla partecipazione ai comitati e alle commissioni, dove la Comunità autogestita della nazionalità italiana ne esprima interesse.

(5) La proposta della lista dei candidati per la nomina del comitato o della commissione del Consiglio comunale viene redatta dalla Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine in base alle proposte pervenute. La lista dei candidati può contenere tanti candidati, quanti ne conta il singolo comitato o la singola commissione.

(6) Il Consiglio comunale nomina i membri dei comitati e delle commissioni con apposita delibera. La delibera sulla nomina è accolta, quando è votata dalla maggioranza di tutti i membri del Consiglio comunale.

(7) Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri il presidente, il sostituto del presidente e i membri della Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine.

(8) Il presidente e il sostituto del presidente degli altri organi di lavoro del Consiglio comunale sono nominati dai membri tra loro stessi.

Articolo 36/b

(1) Il sindaco convoca la seduta costitutiva del singolo organo di lavoro e la presiede fino all'elezione del presidente. Se il sindaco non convoca la seduta costitutiva entro i trenta giorni dalla nomina, la convoca il membro dell'organo di lavoro di maggiore età.

(2) Presiede e rappresenta l'organo di lavoro il presidente. Il presidente dell'organo di lavoro deve essere membro del Consiglio comunale.

(3) L'organo di lavoro è deliberativo se assiste alla seduta la maggioranza dei membri. Accoglie le deliberazioni con la stessa maggioranza dei voti espressi, come stabilita per l'accoglimento del singolo atto.

(4) Gli organi di lavoro del Consiglio comunale possono istituire uno o più sottocomitati previo consenso del Consiglio comunale. Non sussiste la limitazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente per la nomina dei membri e del presidente del sottocomitato.

Articolo 36/c

(1) Gli organi di lavoro operano in seno a sedute ordinarie e straordinarie.

(2) I comitati e le commissioni si tengono obbligatoriamente prima della seduta del Consiglio comunale, alla quale lo stesso esamina i materiali di loro competenza, ma possono tenersi anche in base al proprio giudizio.

(3) Il presidente dell'organo di lavoro informa il Consiglio comunale in merito alle delibere, mozioni e proposte, accolte dall'organo di lavoro.

Articolo 36/d

(1) Il campo di lavoro delle commissioni, dei comitati e dei sottocomitati, la convocazione delle sedute e le altre questioni vengono stabiliti dal Regolamento di procedura del Consiglio comunale.

(2) Le commissioni e i comitati del Consiglio comunale propongono al Consiglio comunale di approvare decreti e altri atti di sua competenza, ad eccezione del bilanci odi previsione e del conto consuntivo del bilanci odi previsione, degli atti di concessione, degli atti rientranti nel campo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.

Articolo 36/e

(1) Il Consiglio comunale può destituire il singolo membro dell'organo di lavoro o l'intero organo di lavoro con procedimento, stabilito per la nomina dello stesso.

(2) La proposta motivata per la destituzione del membro dell'organo di lavoro può essere avanzata dal presidente dell'organo di lavoro o da un gruppo di almeno tre consiglieri comunali.

(3) La proposta motivata per la destituzione dell'intero organo di lavoro può essere avanzata da almeno un quarto dei membri del Consiglio comunale.

Articolo 37

Le mansioni di ordine tecnico e amministrativo per le esigenze del consiglio comunale e degli organi di lavoro vengono espletate dall’amministrazione comunale.

1. COMITATO DI CONTROLLO

Articolo 38

(1) Il comitato di controllo è il massimo organo di controllo della spesa pubblica in ambito comunale. Nell’ambito delle proprie competenze il comitato di controllo:

* svolge il controllo della gestione del patrimonio del comune,
* controlla la finalità e la razionalità del consumo dei fondi di bilancio,
* controlla la gestione finanziaria degli utenti dei fondi di bilancio.

(2) Nell’ambito delle proprie attribuzioni, il comitato di controllo accerta la legalità e la correttezza di gestione degli organi comunali, degli organi dell’amministrazione comunale, dei consigli delle comunità locali, degli enti pubblici, delle aziende pubbliche, dei fondi comunali e degli altri utenti che attingono ai fondi di bilancio comunale nonché delle persone autorizzate ad amministrare i fondi pubblici del comune ed il suo patrimonio. Esso valuta l’efficacia e la razionalità di spesa dei fondi di bilancio comunali.

Articolo 39

(1) Compongono il comitato di controllo i rappresentanti di tutti i partiti e le liste aventi il mandato al consiglio comunale e i rappresentanti della Comunità nazionale italiana.

(2) I partiti politici possono accordarsi di avere un rappresentante comune nel comitato di controllo.

(3) Il procedimento di nomina dei componenti del comitato di controllo viene determinato nel regolamento di procedura del consiglio comunale.

(4) I membri del comitato di controllo vengono nominati dal consiglio comunale tra i cittadini. Il consiglio comunale nomina i membri del comitato di controllo entro i 45 giorni successivi alla data della prima seduta consiliare. I membri del comitato di controllo devono avere competenze ed esperienze acquisite in vari contesti, ma soprattutto nei settori finanziario/contabile o legale. I candidati a membri del comitato di controllo del comune vengono proposti al consiglio comunale dalla commissione per i mandati, le elezioni e le nomine.

Articolo 40

(1) La carica di membro del comitato di controllo è incompatibile con quella del consigliere comunale e degli organi di lavoro consiliari, del sindaco, del vicesindaco, dei membri delle unità territoriali minori del comune - comunità locali, del direttore e degli impiegati dell'amministrazione comunale e dei componenti degli organi direttivi degli enti pubblici, aziende pubbliche, fondi comunali e altre organizzazioni, i quali usufruiscono dei fondi di bilancio.

(2) I membri del comitato di controllo cessano dalle loro funzioni a decorrere dalla data di esonero ovv. cessazione del mandato dei membri del consiglio comunale, il quale ha nominato il comitato di controllo. Per l’esonero anticipato del membro del comitato di controllo si applicano, in senso conforme, le disposizioni circa le cause d’esonero anticipato del consigliere comunale. L’esonero avviene per opera del consiglio comunale, dietro proposta del comitato di controllo.

Articolo 41

(1) La prima seduta dopo la nomina del comitato di controllo è convocata dal sindaco. Il comitato di controllo è validamente costituito con la presenza alla prima seduta del comitato della maggioranza dei membri.

(2) I membri del comitato di controllo eleggono il presidente e il sostituto del presidente del comitato di controllo con la maggioranza di voti di tutti i membri. Il presidente e il sostituto del presidente devono appartenere all'opposizione.

(3) Il presidente rappresenta il comitato di controllo, convoca e conduce le rispettive sedute.

(4) Il comitato di controllo ha sede presso la sede del Comune di Isola. Le sedute del comitato di controllo si svolgono nei locali del comune.

(5) Il comitato di controllo approva le proprie relazioni, suggerimenti e proposte nel corso delle sedute alle quali partecipa la maggioranza dei componenti stessi, con approvazione a maggioranza dei membri presenti.

(6) L’organizzazione del lavoro del comitato di controllo viene stabilita nei dettagli nell’apposito regolamento, approvato a maggioranza dei due terzi del membri presenti.

Articolo 42

(1) Il comitato di controllo esclude un membro su proposta di autoespulsione o su proposta del presidente del comitato, dal controllo e dalla deliberazione in seno alla seduta nel caso in cui sussistano i motivi di dubbio sulla sua imparzialità.

|  |
| --- |
| (2) Si considera che sussistano i motivi di cui al comma precedente, se: |
| * il soggetto responsabile, rappresentante legale, procuratore legale o delegato del soggetto controllato è in parentela parallela o laterale fino al 4° grado incluso con il membro del comitato di controllo, o se è legato a tale soggetto in matrimonio o in una relazione extraconiugale o affinità fino al secondo grado incluso, anche se il matrimonio o la relazione extraconiugale sono terminati, |
| * il membro del comitato di controllo è tutore, adottante, adottato o affiliante del soggetto responsabile, rappresentante legale, procuratore legale o delegato del soggetto controllato, |
| * il membro del comitato di controllo partecipa o ha partecipato al procedimento, oggetto di controllo. |

(3) Può richiedere l'espulsione del membro del comitato di controllo anche il soggetto controllato o qualsiasi membro del comitato di controllo. La richiesta di espulsione deve essere motivata. Delibera in merito all'espulsione il comitato di controllo con maggioranza dei voti di tutti i membri.

Articolo 43

(1) Il comitato di controllo approva il programma annuale dei controlli. Il comitato di controllo informa del proprio programma il consiglio comunale ed il sindaco.

(2) I fondi per l’attività del comitato di controllo vengono stabiliti dal consiglio comunale e sono parte integrante del bilancio comunale di previsione.

(3) L’ammontare necessario dei fondi viene stabilito nel piano finanziario redatto in base al programma annuale dei controlli.

(4) Il firmatario degli ordini di emissione dei fondi per l’attività del comitato di controllo è il sindaco; il sindaco ha la facoltà di demandare la competenza in oggetto al presidente del comitato di controllo.

Articolo 44

(1) Il comitato di controllo opera in sedute, le quali possono venir convocate su iniziativa dal presidente del comitato di controllo. Il presidente del comitato di controllo ha il dovere di convocare la seduta del comitato di controllo se a richiederlo sono il sindaco o il consiglio comunale. Nel caso in cui il presidente non convochi la seduta del comitato di controllo entro i dieci giorni successivi alla presentazione della relativa richiesta, la seduta può venir convocata dal sindaco.

(2) La seduta costitutiva del comitato di controllo viene convocata dal sindaco.

Articolo 45

Le modalità di lavoro del comitato di controllo vengono stabilite nell’apposito regolamento, approvato dallo stesso comitato di controllo. Nel regolamento dei lavori il comitato di controllo disciplina l’organizzazione del proprio lavoro, i diritti e i doveri del presidente e dei membri del comitato di controllo nell’espletamento del controllo, il lavoro dei periti e degli altri collaboratori esterni, le modalità di deliberazione nonché le modalità di documentazione del lavoro del comitato di controllo.

Articolo 46

(1) Il comitato di controllo esegue il controllo sulla base della delibera sull'introduzione del controllo.

(2) Il comitato di controllo ha la facoltà di autorizzare un gruppo di almeno tre membri del comitato di controllo ad attuare determinate operazioni dirette di controllo.

Articolo 47

(1) La delibera sull’introduzione del controllo deve indicare la denominazione, la sede e il campo d’attività dell’utente dei fondi pubblici (parte sottoposta a controllo), l’oggetto e il periodo dell’operazione di controllo nonché i nominativi dei membri del comitato di controllo autorizzati all’attuazione diretta dell’operazione di controllo.

(2) Vanno messi a conoscenza della delibera sull’introduzione del controllo anche il sindaco e il consiglio comunale.

Articolo 48

(1) Durante il procedimento di controllo, i responsabili ed i soggetti sui quali questi si esercita, hanno l’obbligo di sottoporre al membro del comitato di controllo incaricato tutta la documentazione necessaria, offrire la propria collaborazione durante il controllo, rispondere ai rilevamenti e fornire delucidazioni. Il membro designato del comitato di controllo ha il diritto di richiedere tutti i dati necessari all’esecuzione del compito che gli e’ stato affidato, e gli organi comunali sono tenuti a fornirglieli.

(2) I procedimenti relativi alla redazione della bozza e della proposta della relazione vengono svolti in conformità con il regolamento del comitato di controllo.

Articolo 49

(1) A controllo ultimato, il membro del comitato di controllo incaricato redige la bozza di relazione del controllo eseguito che viene convalidata dal comitato di controllo. Il comitato di controllo invia la bozza di relazione al fruitore dei fondi pubblici sottoposto a controllo.

(2) Al fruitore dei fondi pubblici sottoposto a controllo spetta il diritto di presentare osservazioni in merito alla bozza di relazione di controllo entro otto giorni dalla presa in consegna della stessa. Il comitato di controllo ha il dovere di vagliare le osservazioni dell’utente e pronunziarsi in merito. Nel caso in cui non accolga le dette osservazioni, il comitato di controllo è tenuto ad addurre i motivi a sostegno della propria decisione.

(3) In base alle constatazioni ed all’esame delle osservazioni di cui ai commi primo e secondo di questo articolo, il comitato di controllo approva la relazione definitiva. Nella relazione definitiva il comitato di controllo può proporre che l’utente dei fondi pubblici, in merito al quale sono state accertate irregolarità riguardanti l’utilizzo dei fondi pubblici, elimini, rimedi o armonizzi le irregolarità rilevate. Nella relazione definitiva il comitato di controllo può fissare il termine entro il quale porre rimedio alle irregolarità rilevate.

(4) Il comitato di controllo invia la relazione definitiva anche al sindaco e al consiglio comunale.

(5) Nel caso in cui il comitato di controllo rilevi grave violazione della normativa oppure irregolarità nella gestione degli affari comunali, previste nel regolamento del comitato stesso, esso ha l’obbligo di informarne il ministero competente e la Corte dei Conti, entro quindici giorni dalla data alla quale la relazione diviene definitiva.

(6) Nel caso in cui il comitato di controllo abbia fondato sospetto che il soggetto sottoposto a controllo o il suo responsabile abbiano commesso infrazione o un'azione criminosa, ha l'obbligo di informarne l'autorità di contrasto.

Articolo 50

Il consiglio comunale, il sindaco e gli organi dei fruitori dei fondi pubblici sottoposti al controllo hanno l’obbligo di esaminare le relazioni definitive del comitato di controllo e di attenersi ai suggerimenti ed alle proposte in essa contenute, in conformità alle rispettive competenze.

Articolo 51

(1) Il lavoro del comitato di controllo è pubblico. Il soggetto autorizzato all’informazione del pubblico è il presidente del comitato di controllo. Il comitato di controllo può rendere pubblica la propria relazione quando questa è definitiva.

(2) Nell’attuazione del proprio lavoro il comitato di controllo ha il dovere di tutelare i dati personali nonché i segreti di stato, ufficiali e professionali, definiti tali dalla legge o da altre prescrizioni, oppure dagli atti del consiglio comunale o delle organizzazioni degli utenti dei fondi di bilancio; il comitato di controllo ha il dovere di svolgere il proprio lavoro nel rispetto della dignità, del buon nome e dell’integrità dell’individuo.

(3) Il comitato di controllo disciplina le modalità di tutela dei dati di cui al secondo comma di questo articolo nell’apposito regolamento.

Articolo 52

(1) In merito a determinate questioni il comitato di controllo può rilasciare il proprio parere.

(2) Il comitato di controllo rilascia il parere su sua stessa iniziativa o su proposta del singolo utente dei fondi pubblici.

Articolo 53

Il comitato di controllo relazione il consiglio comunale sulle proprie constatazioni minimo una volta all'anno.

1. SINDACO

Articolo 54

Il sindaco rappresenta il comune in giudizio e avverso terzi.

Articolo 55

Il sindaco viene eletto dagli elettori a elezioni dirette e segrete. Le elezioni a sindaco si svolgono in conformità alla legge.

Articolo 56

Il sindaco espleta le seguenti mansioni:

* sottopone in approvazione del consiglio comunale il bilancio di previsione e il conto consuntivo del bilancio preventivo, decreti e altri atti di competenza del consiglio comunale;
* cura l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio comunale;
* risponde dell'attuazione del bilancio comunale;
* è il firmatario delle disposizioni sull'utilizzo dei mezzi finanziari;
* convoca e presiede il consiglio comunale e provvede al mantenimento dell’ordine alle sedute consiliari;
* sottopone questioni in esame agli organi di lavoro consiliari;
* firma i decreti e gli altri atti accolti dal consiglio comunale;
* è il capo dell’amministrazione comunale e ne conduce, controlla e dirige il lavoro;
* cura la pubblicazione dello statuto, dei decreti e degli altri atti generali del comune;
* decide dei diritti e degli obblighi dei lavoratori, derivanti dal loro impiego nell'amministrazione comunale;
* emana prescrizioni per l’attuazione dei decreti e di altri atti;
* decide in merito ai conflitti di competenza tra gli organi dell’amministrazione comunale;
* accoglie misure temporanee d’emergenza;
* collabora con altri enti locali e con l'unità amministrativa;
* propone al consiglio comunale l’alienazione di una parte del patrimonio comunale;
* nomina il comandante della protezione civile, i comandanti locali e di settore nonché i comandi della protezione civile;
* espleta mansioni di competenza consiliare, quando il consiglio comunale non può riunirsi a causa di circostanze straordinarie,
* svolge altre mansioni su autorizzazione del consiglio comunale,
* svolge altre mansioni in conformità alle norme di legge, a questo Statuto e ai decreti.

Articolo 57

(1) Il comune ha al massimo tre vice sindaci, i quali assistono il sindaco nell’espletamento del suo lavoro, lo sostituiscono in caso di assenza e svolgono, dietro autorizzazione del sindaco, determinate mansioni di competenza del sindaco.

(2) Il sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, il vicesindaco o i vicesindaci scegliendoli tra i membri del consiglio comunale. Uno dei vicesindaci viene nominato con il consenso della Comunità autogestita della nazionalità italiana.

Articolo 58

(depennato)

Articolo 59

(1) Il sindaco trattiene la pubblicazione di un atto generale del comune se lo considera non conforme alla Costituzione o alla legge, e propone al consiglio comunale di riesaminarlo alla seduta consiliare successiva; il sindaco ha l'obbligo di addurre le ragioni del trattenimento della pubblicazione. Se il consiglio comunale insiste nella propria decisione, l'atto generale viene pubblicato; il sindaco può rivolgere alla corte costituzionale la richiesta di valutare la conformità dell’atto in questione con la Costituzione e con le leggi.

(2) Il sindaco trattiene l’attuazione di una decisione consiliare che considera illegale o contraria allo statuto o ad un altro atto generale del comune, proponendo al consiglio comunale di riesaminarla alla successiva seduta consiliare e motivando il trattenimento della decisione consiliare. In tal caso il sindaco informa il competente ministero dell’illegalità della decisione adottata dal consiglio comunale. Se il consiglio comunale riconferma la decisione accolta il sindaco può rivolgersi alla corte costituzionale.

(3) Nel caso in cui la decisione consiliare riguardi una questione demandata al comune con apposita legge, il sindaco avvisa il competente ministero dell’illegalità o dell’inadeguatezza della decisione in oggetto.

V COMUNITÀ NAZIONALE AUTOCTONA ITALIANA

Articolo 60

Per l'attuazione dei diritti particolari assicurati loro dalla Costituzione, dalle leggi e da questo Statuto, per la realizzazione delle proprie esigenze e dei propri interessi e per la collaborazione organizzata alle questioni di pubblico interesse, gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana istituiscono la Comunità autogestita della nazionalità italiana.

Articolo 61

(1) Agli organi comunali e agli altri organi dell'ente locale la Comunità autogestita della nazionalità italiana avanza mozioni, iniziative e pareri su tutte le questioni di propria competenza.

(2) Gli organi comunali e gli altri organi dell'ente locale hanno l'obbligo di esaminare e di assumere una posizione in merito alle iniziative di cui al comma precedente.

Articolo 62

Per il tramite dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana al consiglio comunale, la Comunità autogestita della nazionalità italiana da il consenso alle disposizioni di questo Statuto che influiscono in modo diretto sulla posizione e sui diritti della Comunità nazionale italiana, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, da il consenso agli atti particolari ed agli altri documenti e questioni riguardanti l'attuazione dei diritti particolari ed il finanziamento della Comunità nazionale italiana.

VI FORME DIRETTE DI DELIBERAZIONE

Articolo 63

Sono forme dirette di partecipazione dei cittadini alle decisioni del comune:

* il comizio di cittadini,
* il referendum, e
* l’iniziativa popolare.

1. COMIZIO DI CITTADINI

Articolo 64

In seno al detto comizio i cittadini:

* dibattono questioni relative all’autonomia locale,
* discutono sul lavoro dei singoli organi comunali, ovvero sul lavoro degli organi delle comunità locali, quando il comizio viene convocato per il territorio di una comunità locale,
* discutono sulle modificazioni del territorio del Comune di Isola o del territorio della comunità locale,
* dibattono proposte di associazione del comune in enti di autonomia locale maggiori,
* dibattono la problematica locale,
* avanzano pareri e iniziative in merito a questioni di competenza dell’ente locale.

Articolo 65

(1) Il comizio di cittadini può essere convocato per tutto il comune, oppure per una singola comunità locale, qualora la questione da trattare in seno al comizio interessi solo gli abitanti di questa stessa comunità locale.

(2) Il sindaco può convocare il comizio di cittadini:

* su sua iniziativa,
* su iniziativa del consiglio comunale, oppure
* su iniziativa del consiglio della comunità locale.

(3) Il sindaco ha il dovere di convocare il comizio di cittadini su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel comune ovvero nella parte dello stesso per la quale il comizio viene convocato. Il numero corrispondente alla detta percentuale viene stabilito in base al più recente registro degli aventi diritto al voto residenti nel comune.

(4) Il sindaco convoca il comizio di cittadini pubblicando la deliberazione di convocazione del comizio dei cittadini nel bollettino ufficiale e nel modo localmente consueto, nei locali dell’amministrazione comunale ed in quelli delle comunità locali. La deliberazione di convocazione del comizio di cittadini deve essere pubblicata con l’anticipo minimo di quindici giorni dalla data prevista per il comizio.

(5) Se il comizio viene convocato per l’intero territorio del comune, il sindaco può convocarlo in modo da convocare un comizio separato per ognuna delle comunità locali.

Articolo 66

(1) La richiesta di convocazione del comizio di cittadini può essere presentata al sindaco da parte di ognuno dei cittadini, da parte di un partito politico o di un’altra forma associativa di cittadini. Il partito politico o altra forma associativa designano il proprio rappresentante che parteciperà al comizio dei cittadini.

(2) La richiesta deve contenere quanto segue:

1. la richiesta di convocazione del comizio dei cittadini debitamente motivata e l’obiettivo che si intende raggiungere,
2. la proposta che il comizio venga convocato o per l’intero comune o per una sua parte,
3. le generalità del richiedente: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza,
4. data di inoltro della richiesta,
5. firma del richiedente.

(3) La richiesta deve essere sostenuta dalle firme di almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel territorio del comune, oppure della comunità locale, qualora la richiesta di convocazione si riferisca solo al territorio di questa stessa comunità locale. Le firme vanno apposte all’elenco dei sostenitori contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza e firma del sostenitore.

(4) Il sindaco ha il dovere di esaminare la richiesta di convocazione del comizio dei cittadini entro i tre giorni successivi.

(5) Nel caso in cui il sindaco abbia constatato che la richiesta non contiene gli elementi prescritti di cui al secondo comma di questo articolo, con apposita deliberazione convoca l’autore della richiesta affinché questi provveda a completarla, e fissa il termine entro il quale le insufficienze vanno eliminate, il quale comunque non deve essere superiore agli otto giorni successivi alla data in cui l’autore della richiesta ha ricevuto la deliberazione del sindaco.

(6) Se l’autore della richiesta di convocazione del comizio dei cittadini non provvede a rimediare alle insufficienze entro il termine stabilito, il sindaco respinge la richiesta, emanando un’apposita deliberazione. L’autore dell’iniziativa ha il diritto di ricorrere contro la deliberazione del sindaco iniziando una causa di verifica della legalità della delibera presso il tribunale amministrativo.

(7) In merito ai termini stabiliti in questo articolo vengono applicate le disposizioni generali della Legge sul procedimento amministrativo.

Articolo 67

(1) Al comizio di cittadini deve partecipare almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel territorio del comune oppure nel territorio di una determinata comunità locale, affinché le prese di posizioni, le proposte, le iniziative e i pareri approvati siano validi.

(2) Nel caso in cui all'ora per la quale è stato convocato il comizio dei cittadini non sia presente il numero degli elettori richiesto di cui al precedente comma, l'inizio viene rinviato di 30 minuti, dopo di che per l'accoglimento valido delle decisioni è sufficiente il numero dei cittadini effettivamente presenti al comizio.

(3) Il comizio di cittadini accoglie le prese di posizione a maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto presenti al comizio.

(4) Il sindaco ha il dovere di esaminare ed esprimersi in merito alle prese di posizione accolte in seno al comizio dei cittadini. Il sindaco comunica il proprio parere anche al consiglio comunale e all’autore della richiesta di convocazione del comizio dei cittadini.

Articolo 68

I mezzi per la copertura delle spese di attuazione del comizio dei cittadini vengono assicurati dal consiglio comunale nel bilancio del Comune di Isola. Le spese della pubblica propaganda relativa al comizio dei cittadini sono a carico dell’organizzatore della stessa.

2 REFERENDUM

Articolo 69

Il referendum può essere del tipo di:

* referendum successivo, in merito agli atti generali del comune;
* referendum sull'autocontributo o su altre questioni, se così stabilito dalla legge;
* referendum consultivo, in merito a singole questioni di competenza del consiglio comunale.

Articolo 70

(1) Al referendum i cittadini decidono in merito agli argomenti contenuti negli atti generali del comune, ad eccezione del bilancio di previsione e il conto consuntivo comunale nonché degli atti generali con i quali in conformità alla legge vengono prescritte le imposte e gli altri tributi comunali. Il referendum si esegue sotto forma di referendum successivo, al quale i cittadini convalidano o respingono un atto generale del comune oppure singole disposizioni contenute nello stesso.

(2) I cittadini possono decidere al referendum in merito all'autocontributo o anche in merito ad altre questioni, se così stabilito dalla legge. Il Referendum di cui al comma precedente si esegue in conformità alle norme della Legge sulle autonomie locali e della Legge sul referendum e sull'iniziativa popolare, a meno che la legge determinante e disciplinante il referendum non dia disposizioni diverse.

(3) Per accertare il volere dei cittadini il consiglio comunale può indire, prima della deliberazione di determinate questioni di propria competenza, anche il referendum consultivo. Il referendum consultivo può venir indetto per l'intero comune o per una parte dello stesso. La decisione degli elettori espressa al referendum non vincola gli organi comunali.

Articolo 71

(1) Riguardo a un suo atto il consiglio comunale indice il referendum su proposta del sindaco o di un consigliere comunale, ed ha il dovere di indirlo su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori del comune. Il numero corrispondente alla detta percentuale viene stabilito in base al più recente registro degli aventi diritto al voto residenti nel comune. Il sindaco non può autorizzare un’altra persona a presentare la proposta di indizione del referendum.

(2) L’iniziativa di indizione del referendum riguardo all’introduzione dell’autocontributo locale può essere presentata al consiglio comunale da parte del sindaco, da un consigliere comunale o dal consiglio della comunità locale. Al referendum i cittadini possono deliberare anche altre questioni, se così stabilito dalla legge.

(3) Il consiglio comunale indice il referendum per il territorio di tutto il comune. Il consiglio comunale può indire il referendum anche per il territorio di una determinata comunità locale qualora l’argomento oggetto del referendum riguardi solo gli abitanti della detta comunità locale - ad esempio: l’introduzione dell’autocontributo locale, la modificazione del territorio della comunità locale, e simile.

Articolo 72

(1) è necessario inoltrare la proposta di indizione del referendum ovvero informare il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum entro i quindici giorni successivi all'approvazione dell'atto generale. Nel caso in cui sia stata inoltrata la proposta di indizione del referendum oppure rivolta agli elettori l’iniziativa di presentare la richiesta di indizione del referendum, il sindaco trattiene la pubblicazione dell’atto generale fino all’accoglimento della decisione in merito alla proposta o iniziativa avanzate, ovvero fino alla decisione accolta al referendum.

(2) Se al referendum l’atto generale approvato o le singole disposizioni dello stesso vengono riconfermati, il sindaco è tenuto a pubblicare l’atto assieme alla pubblicazione dell’esito referendario. Se invece l’atto generale approvato o le singole disposizioni dello stesso vengono respinti al referendum, l’atto generale non viene pubblicato fino alla sua modificazione in considerazione del volere degli elettori. La decisione degli elettori espressa al referendum vincola il consiglio comunale fino alla fine del suo mandato.

Articolo 73

(1) La proposta di indizione del referendum che il sindaco o un consigliere comunale presentano per iscritto deve contenere i seguenti elementi:

1. la richiesta di indizione del referendum,
2. il quesito referendario chiaramente formulato,
3. la motivazione della proposta.

(2) La proposta viene messa all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio comunale.

(3) Se la proposta non contiene tutti gli elementi di cui al primo comma di questo articolo, il consiglio comunale convoca il proponente affinché provveda, entro un determinato termine comunque non superiore a otto giorni, a completare la proposta e a sottoporla alla deliberazione del consiglio comunale. Se il proponente non adempie a questo obbligo si ritiene che la proposta non sia stata inoltrata.

(4) Il consiglio comunale delibera soltanto le proposte corredate in conformità ai commi primo e terzo di questo articolo. La decisione di indizione del referendum è accolta se vi ha votato a favore la maggioranza di tutti i consiglieri comunali.

Articolo 74

(1) L’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum può essere avanzata da:

1. ciascun elettore,
2. un partito politico con sede nel comune, o
3. il consiglio della comunità locale.

(2) Il partito politico designa il proprio rappresentante che collaborerà alla procedura di inoltro della richiesta di indizione del referendum ed all’attuazione del referendum.

Articolo 75

(1) L’autore dell’iniziativa deve informare per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum entro i quindici giorni successivi all’accoglimento dell’atto generale.

(2) L’iniziativa deve contenere i seguenti elementi:

1. la richiesta di indizione del referendum, sostenuta dalle firme di almeno duecento elettori, apposte dai medesimi all’elenco contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza, e firma dell’elettore;
2. il quesito referendario chiaramente formulato;
3. la motivazione della richiesta.

Articolo 76

L’autore informa per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum, e presenta l’iniziativa al sindaco. Qualora il sindaco ritenga che l’iniziativa e la richiesta non siano formulate ai sensi del precedente articolo, o che siano contrarie alla legge e allo statuto comunale, ne informa l’autore entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’iniziativa, chiamandolo ad eliminare le incongruenze constatate entro i prossimi otto giorni. Se l’autore dell’iniziativa manca a quest’obbligo si ritiene che l’iniziativa non sia stata inoltrata; il sindaco ne avvisa immediatamente l’autore dell’iniziativa e il consiglio comunale.

Articolo 77

Entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’avviso di cui all’articolo 76 l’autore dell’iniziativa può esigere che la decisione del sindaco venga sottoposta a verifica della corte costituzionale. Avendo trovato la decisione infondata, la corte costituzionale la invalida.

Articolo 78

Gli elettori appoggiano la richiesta di indizione del referendum apponendo la propria firma agli appositi elenchi o tramite la sottoscrizione personale del modulo di appoggio. In conformità alla legge la forma di appoggio viene definita dal sindaco.

Articolo 79

Si ritiene che la richiesta di indizione del referendum sia stata inoltrata se entro il termine prescritto è stata appoggiata dalle firme del numero prescritto di elettori.

Articolo 80

In virtù delle norme di legge a indire il referendum è il consiglio comunale. L’atto di indizione del referendum viene pubblicato nel bollettino ufficiale del comune.

Articolo 81

(1) Tra la data di indizione e il giorno di attuazione del referendum non devono trascorrere meno di trenta né più di quarantacinque giorni.

(2) Per tutte le altre questioni, non contemplate dalla Legge sulle autonomie locali o da questo Statuto, viene applicata la Legge sul referendum e l’iniziativa popolare.

Articolo 82

Il consiglio comunale assicura i mezzi per l’attuazione del referendum in merito a un atto consiliare o un’altra decisione, nonché i mezzi per l’attuazione del referendum consultivo, nel bilancio comunale. Le spese legate all’organizzazione e all’attuazione della procedura concernente l’iniziativa e la richiesta referendaria sono a carico del proponente. Le spese della propaganda pubblica relativa al referendum sono a carico dell’organizzatore.

3 INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 83

Un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli elettori del comune può far richiesta di rilascio o di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione rientrante nelle competenze del consiglio comunale o di un altro organo comunale (nel testo a seguire: richiesta). Il numero degli elettori corrispondente alla percentuale prescritta viene determinato in base ai più recenti elenchi ufficiali degli aventi diritto al voto.

Articolo 84

(1) L’iniziativa rivolta agli elettori di presentare richiesta può essere avanzata da:

1. ciascun elettore,
2. un partito politico con sede nel comune, o
3. il consiglio della comunità locale.

(2) Il partito politico designa il proprio rappresentante che collaborerà alla procedura di inoltro della richiesta e di attuazione dell’iniziativa popolare.

Articolo 85

(1) L’autore dell’iniziativa deve informare per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione di competenza del consiglio comunale o di un altro organo comunale, entro i quindici giorni successivi all’accoglimento dell’atto generale o altra decisione alla quale la richiesta si riferisce.

(2) L’iniziativa deve contenere i seguenti elementi:

* la richiesta di rilascio o di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione di competenza del consiglio comunale o di un altro organo comunale, sostenuta dalle firme di almeno duecento elettori, apposte dai medesimi all’elenco contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza, e firma dell’elettore;

1. la motivazione della richiesta.

Articolo 86

##### L’autore informa per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta in oggetto, e presenta l’iniziativa al sindaco. Qualora il sindaco ritenga che l’iniziativa e la richiesta non siano formulate ai sensi dell’articolo 85, o che siano in contrasto con la legge e con lo statuto comunale, ne informa l’autore entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’iniziativa, chiamandolo ad eliminare le incongruenze constatate entro i prossimi otto giorni. Se l’autore dell’iniziativa manca a quest’obbligo si ritiene che l’iniziativa non sia stata inoltrata; il sindaco ne avvisa immediatamente l’autore dell’iniziativa e il consiglio comunale.

Articolo 87

Entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’avviso di cui all’articolo 86 l’autore dell’iniziativa può esigere che la decisione del sindaco venga sottoposta a verifica della corte costituzionale. Avendo trovato la decisione infondata, la corte costituzionale la invalida.

Articolo 88

Gli elettori appoggiano la richiesta di indizione del referendum apponendo la propria firma agli appositi elenchi o tramite la sottoscrizione personale del modulo di appoggio. In conformità alla legge la forma di appoggio viene definita dal sindaco.

Articolo 89

(1) Si ritiene che la richiesta sia stata inoltrata se entro il termine prescritto è stata appoggiata dalle firme del numero prescritto di elettori.

(2) L’organo al quale la richiesta è stata indirizzata ha il dovere di prendere una decisione in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.

VII AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 90

(1) L'organizzazione dell'amministrazione comunale viene definita, su proposta del sindaco, nell’apposito decreto.

(2) Il capo dell'amministrazione comunale è il sindaco; a dirigere direttamente il lavoro dell’amministrazione comunale è il direttore dell’amministrazione comunale, nominato ed esonerato dal sindaco.

VIII PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DEL COMUNE

Articolo 91

(1) Il patrimonio del comune consiste dei beni mobili e immobili di sua proprietà, dei mezzi finanziari e dei diritti.

(2) Il comune deve gestire il proprio patrimonio da buon padrone.

Articolo 92

Il comune ricava fondi da fonti proprie, dai mezzi dello Stato, da donazioni e da indebitamenti conformi alla legge.

Articolo 93

(1) Le entrate e le spese per le singole finalità di finanziamento della spesa pubblica sono comprese nel bilancio di previsione comunale, il quale viene elaborato in conformità alla legge.

(2) I mezzi di bilancio possono venir destinati solo alle finalità stabilite nel bilancio.

(3) Il responsabile dell'attuazione del bilancio è il sindaco, a meno che per un determinato caso un decreto non dia disposizioni diverse.

Articolo 94

(1) Il comune può indebitarsi solo in base alla legge. A decidere sull'indebitamento è il consiglio comunale.

(2) Le aziende pubbliche, gli enti pubblici e i fondi di cui il comune è fondatore possono indebitarsi solo con il consenso del consiglio comunale.

(3) In conformità alla legge, in qualità di fondatore il comune può fare da garante dell'adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi. La relativa decisione spetta al consiglio comunale.

Articolo 95

Per le altre questioni non contemplate nel presente Statuto viene applicata la legge che disciplina il finanziamento dei comuni.

IX PUBBLICI SERVIZI COMUNALI

Articolo 96

(1) Il comune assicura il funzionamento dei pubblici servizi da esso determinati e dei pubblici servizi determinati per legge.

(2) Il comune assicura il funzionamento dei pubblici servizi locali:

* direttamente tramite i servizi comunali (l'amministrazione comunale),
* con l'istituzione di enti pubblici e aziende pubbliche,
* con l'assegnazione di attività in concessione,
* tramite investimenti di capitale in attività di soggetti di diritto privato.

Articolo 97

(1) In base alla legge il decreto consiliare determina i tipi dei pubblici servizi, le condizioni dello svolgimento delle attività nonché le modalità e le forme del loro espletamento.

(2) Il consiglio comunale può istituire mediante decreto un'azienda pubblica, un ente pubblico o un fondo.

(3) Il finanziamento dei pubblici servizi comunali procede in conformità alla legge e al decreto.

Articolo 98

Per incrementare l’economicità e l’efficienza dell’esercizio dei pubblici servizi, il comune può istituire assieme ad altri comuni un ente pubblico o un’azienda pubblica.

Articolo 99

(1) Il comune può istituire un organo comunale di avvocatura di difesa. Assieme ad altri comuni il comune può istituire un organo comune di avvocatura di difesa.

(2) Il comune ha la facoltà di istituire, assieme ad altri comuni, un organo congiunto dell’amministrazione comunale.

X ATTI GENERALI E PARTICOLARI DEL COMUNE

Articolo 100

(1) Gli atti generali e particolari del comune devono basarsi sulla Costituzione, sulle leggi e sulle prescrizioni legislative.

(2) Gli atti generali e particolari possono essere approvati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal consiglio comunale o dal sindaco.

1. ATTI GENERALI DEL COMUNE

Articolo 101

(1) Il consiglio comunale approva lo statuto del comune e il regolamento di procedura del consiglio comunale.

(2) Il consiglio comunale approva decreti, disposizioni, regolamenti e istruzioni come atti giuridici generali. Le disposizioni, i regolamenti e le istruzioni possono essere approvati anche dal sindaco, nell'ambito delle sue competenze.

(3) Il consiglio comunale approva piani ambientali e altri piani di sviluppo del comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune.

Articolo 102

Lo statuto è l'atto generale fondamentale del comune, il quale viene approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi di tutti i consiglieri.

Articolo 103

Hanno la facoltà di avanzare l'iniziativa di modificazione dello statuto:

* il sindaco,
* un gruppo di almeno sette consiglieri,
* un gruppo di non meno del cinque per cento dei cittadini aventi diritto al voto, con l’applicazione del procedimento prescritto per l’iniziativa popolare.

Articolo 104

Il regolamento di procedura del consiglio comunale, approvato dallo stesso a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, disciplina l'organizzazione e le modalità di lavoro del consiglio comunale, i diritti e gli obblighi dei consiglieri comunali e il procedimento di approvazione degli atti generali.

Articolo 105

Mediante decreti il comune disciplina le questioni di propria competenza, e le questioni demandategli se così stabilito dalla legge.

Articolo 106

Mediante disposizioni il comune disciplina determinate condizioni di importanza generale e le modalità di procedere nelle suddette questioni.

Articolo 107

I regolamenti analizzano i particolari delle singole norme dello statuto o di un decreto, relativi alla loro attuazione.

Articolo 108

Mediante istruzioni si possono specificare le modalità di lavoro degli organi dell'amministrazione comunale nell'attuazione delle norme dello statuto o di un decreto.

Articolo 109

(1) Nel bilancio di previsione comunale vengono ripartite tra le singole destinazioni del finanziamento della spesa pubblica del comune tutte le entrate e le spese di bilancio.

(2) In conformità alla legge il consiglio comunale approva anche il conto consuntivo del bilancio di previsione e il bilancio patrimoniale del comune.

Articolo 110

(1) Le prescrizioni del comune devono essere pubblicate ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo diverse disposizioni contenute nelle stesse.

(2) Le prescrizioni di cui al primo comma vengono pubblicate dal sindaco dopo quindici giorni dal loro accoglimento.

(3) Le prescrizioni si pubblicano in lingua slovena e italiana nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola in formato elettronico.

1. ATTI PARTICOLARI DEL COMUNE

Articolo 111

(1) Sono atti particolari degli organi comunali le decisioni e le deliberazioni relative a questioni amministrative di competenza del comune, a questioni demandate al comune e alle pubbliche autorizzazioni.

(2) Il consiglio comunale può rilasciare atti particolari di propria competenza.

Articolo 112

(1) Nel corso del procedimento amministrativo gli organi amministrativi decidono in merito ai diritti e agli obblighi di individui e persone giuridiche nonché in merito ai loro interessi giuridici in questioni amministrative.

(2) La decisione di secondo grado relativa ai ricorsi avverso atti particolari rilasciati dagli organi amministrativi in procedimenti amministrativi è di spettanza del sindaco.

(3) La decisione relativa ai ricorsi avverso atti particolari rilasciati in merito a questioni amministrative demandate al comune è di spettanza del competente organo statale.

(4) La decisione relativa alla legalità degli atti particolari passati in giudicato è di spettanza del tribunale preposto alle cause amministrative.

XI TUTELA DEL COMUNE IN RAPPORTO ALLO STATO E AD ENTI DI AUTONOMIA LOCALE MAGGIORI

Articolo 113

Il sindaco inoltra alla corte costituzionale la richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità delle prescrizioni statali che interferiscono nello status costituzionale e nei diritti del comune, o delle prescrizioni di un ente di autonomia locale maggiore che interferiscono nei diritti del comune senza la sua autorizzazione ovvero senza il suo consenso.

Articolo 114

Tramite causa amministrativa il sindaco può contestare atti e provvedimenti amministrativi concreti, con i quali gli organi statali esercitano il controllo autoritario.

Articolo 115

Previa approvazione, da parte della Camera di Stato, di leggi o altre prescrizioni che in conformità alla Costituzione concernano gli interessi degli enti di autonomia locali, su proposta del sindaco il consiglio comunale esprime il proprio parere in merito.

XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 116

(1) Entro il mese successivo all’approvazione dello statuto il consiglio comunale accoglie il proprio regolamento di procedura e l’atto sull’organizzazione e il campo di attività dell’amministrazione comunale. Il sindaco emana l’atto sulla sistemazione dei posti di lavoro nell’amministrazione comunale entro il mese successivo all’approvazione dell’atto sull’organizzazione e il campo di attività dell’amministrazione comunale.

(2) Entro il mese successivo all’entrata in vigore di questo Statuto devono essere adeguati alle norme dello stesso gli statuti di tutte le comunità locali nel territorio del Comune di Isola.

Articolo 117

Restano in vigore i decreti e gli altri atti approvati dall'Assemblea del Comune di Isola, dall'Assemblea della Comunità dei comuni costieri Capodistria, dal Consiglio esecutivo dell'Assemblea del Comune di Isola o dal Consiglio esecutivo della Comunità dei comuni costieri Capodistria, purché compatibili con la legislazione vigente.

Articolo 118

Le questioni che secondo le prescrizioni di cui all'articolo precedente sono di competenza dell'Assemblea del Comune di Isola divengono di competenza del Consiglio del Comune di Isola, le questioni di competenza del Consiglio esecutivo divengono di competenza del sindaco, le questioni di competenza degli organi amministrativi comunali diventano invece di competenza dell'amministrazione comunale, salvo diverse disposizioni stabilite dal presente Statuto oppure da un decreto o una deliberazione consiliare.

Articolo 119

Il giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto cessano di aver effetto lo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale, n. 8/95), la Delibera statutaria n. 013-3/94 datata 29. dicembre 1994 (Bollettino Ufficiale, n. 23/94), la Delibera statutaria n. 013-3/94 datata 21. dicembre 1998 (Bollettino Ufficiale, n. 1/98) e il Decreto sulle comunità locali nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale, n. 3/96).

Articolo 120

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Le modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 17/12) contengono le seguenti diasposizioni transitorie e finali:**

**Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 20

Gli statuti di tutte le comunità locali e le altre prescrizioni devono essere adeguati alle norme dello Statuto entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore delle presenti modifiche e integrazioni.

Articolo 21

Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti modifiche e integrazioni cessano di aver effetto l'Interpretazione obbligatoria dell'articolo 2 dello Statuto del Comune di Isola (Boll. Uff. n. 8/00) e l'Interpretazione obbligatoria del 5o alinea del 3o comma dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Boll. Uff. n. 8/05).

Articolo 22

Le presenti modifiche e integrazioni allo Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla rispettiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Le modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/14) contengono la seguente disposizione finale:**

Articolo 3

Le modifiche e integrazioni allo Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

**Le modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 3/18) contengono le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 22

Con l'entrata in vigore delle presenti modifiche e integrazioni allo statuto cessa il vigore agli statuti delle Comunità locali Città Vecchia (approvato il 12 settembre 1996), Isola II (approvato il 21 settembre 1996) e Livade (approvato il 12 settembre 1996), tutti pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 15/96, lo statuto della Comunità locale Korte (approvato il 7 settembre 2000) e lo statuto della Comunità locale Jagodje-Dobrava (approvato nel giugno del 2000).

Articolo 23

(1) Le modifiche e integrazioni allo Statuto si pubblicano nel Bollettino Ufficiale elettronico del Comune di Isola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo alla pubblicazione.

(2) Gli atti generali vanno armonizzati con le Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Isola entro i quattro mesi dall'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto.